

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF
(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria, Delfini Prof. Francesco, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **DELLA INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. NICOLA FERRARA;**
 - **DELLA INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. LUIGI MONTERISI;**
 - **DELLA AMMENDA DI €10.000,00 CON DIFFIDA ALLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L.**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI:**
- **DEL SIG. NICOLA FERRARA, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L., PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 , COMMA 1, C.G.S., PER AVERE SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO 2008, ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. B) PAR. V N.O.I.F. PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RELATIVE AGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007 NEI TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA FEDERALE;**
 - **DEL SIG. LUIGI MONTERISI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1, CGS PER AVER SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO 2008 ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;**
 - **DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.**
- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 53/CDN del 15.5.2008)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha irrogato le sanzioni di cui sopra, hanno presentato ricorso la società Massese, il rag. Ferrara e il dott. Monterisi, non contestando i fatti nella loro materialità ma sottolineando che le dichiarazioni non veridiche sarebbero dipese da un mero errore e non già da una volontà fraudolenta e comunque che il mancato pagamento delle ritenute Irpef è stato sanato autonomamente in epoca antecedente al deferimento della Procura.

Nel ricorso si segnala infatti che, come pure considerato dal primo Giudice, l'errore sarebbe dipeso dalla circostanza che fino al mese di dicembre 2007 sui modelli F 24 non era richiesta l'indicazione del mese di riferimento del versamento delle ritenute Irpef; avendo dunque i deferiti, seppure svolgano la professione di commercialista, visionato tre deleghe di pagamento F 24 prima di sottoscrivere la dichiarazione Co.Vi.So.C. in questione, essi avrebbero ritenuto, senza dolo alcuno, che fosse stata rispettata anche la scadenza relativa al settembre 2007: per tali motivi i ricorrenti chiedono dunque una riduzione della sanzione inflitta.

Nel corso della discussione orale il difensore dei ricorrenti ha illustrato nuovamente le proprie tesi ed ha confermato la richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte; il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, rilevando che la medesima aveva già mitigato le conclusioni e le richieste sanzionatorie che essa Procura aveva formulato in prime cure.

I fatti, nella loro materialità, non sono contestati.

Quanto alla commisurazione delle sanzioni irrogate, questa Corte ritiene di confermare l'operato della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha correttamente adeguato e contenuto le sanzioni in considerazione del carattere non fraudolento della violazione. Tuttavia la mancanza di dolo - mentre persiste un profilo di colpa, anche a ragione della particolare competenza professionale dei due deferiti - non può consentire di escludere la sanzionabilità dei fatti contestati.

Ed invero, la dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti, disposta dall'art. 10 comma 3, C.G.S. è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Massese Calcio 1919 S.r.L. di Massa.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEVACOVICH FABIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/SPAL DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 210/C del 26.5.2008)

Il reclamo prende le mosse dal provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C il quale squalificava per due gare effettive il calciatore della Calcio Portogruaro Summaga S.r.l., Levacovich Fabio, per fatti avvenuti alla fine del primo tempo della gara Portogruaro Summaga/Spal del 25.5.2008. Il Giudice Sportivo Nazionale squalificava il calciatore Levacovich Fabio sulla base delle dichiarazioni del referto arbitrale il quale testualmente riferisce: "durante l'intervallo ho ritenuto espulso il signor Levacovich Fabio / n.17 / in quanto avvicinandosi a me nello spazio antistanti gli spogliatoi mi proferiva parole volgari e irriguardose.

A seguito della comunicazione della sanzione al capitano del Portogruaro, il signor Levacovich non procurava più alcuna turbativa.

Ricorre la società Calcio Portogruaro Summaga in persona del suo rappresentante legale proponendo i seguenti motivi: la condotta tenuta dal giocatore, pur essendo stata giustamente sanzionata dall'arbitro con l'espulsione, va contestualizzata e pertanto, poiché il calciatore non intendeva essere irriguardoso nei confronti dell'arbitro poiché non vi era intenzionalità di ledere o offendere l'integrità morale dell'arbitro come si evince dal tenore della frase riportata nel referto in cui

la parola volgare va intesa come un intercalare rafforzativo di una frase e non come irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

Pertanto la sanzione appare sproporzionata ed eccessivamente afflittiva e la ricorrente chiede di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Levacovich Fabio ad una giornata effettiva ed in subordine di commutare la seconda giornata in un'ammenda che verrà ritenuta di giustizia e di ragione.

La Corte rileva il contesto oggettivo nel quale la gara è stata disputata e il comportamento remissivo del calciatore Levacovich Fabio; rileva altresì il tenore non ingiurioso delle frasi proferite.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Summaga di Portogruaro (Venezia) e, per l'effetto, riduce ad una giornata effettiva di gara la sanzione inflitta al calciatore Levacovich Fabio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DELLA REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUROLO MICHELE SEGUITO GARA PLAY OFF CELANO/REAL MARCIANISE DELL'1.6.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 215/C del 3.6.2008)

Il reclamo prende le mosse dal provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C il quale, con Com. Uff. n. 215/C del 3.6.2008 squalificava per due gare effettive il calciatore della Real Marcianise Calcio S.p.A., Murolo Michele a causa dei fatti relativi alla gara Celano F.C. Olimpia S.r.l./Real Marcianise Calcio S.p.A. dell' 1.6.2008 valevole per i play-off del Campionato di Serie C2 2007/2008 - Girone C, per avere lo stesso calciatore applaudito a termine gara, ironicamente, i sostenitori della squadra avversaria.

La ricorrente propone impugnazione per ingiustificabilità ed infondatezza oltreché per eccessività della punizione irrogata poiché non vi è configurabilità della condotta ascritta al calciatore come ingiuriosa o provocatoria.

Il ricorrente rileva che, durante il corso della gara, lo stesso calciatore veniva fatto oggetto di ingiurie da parte dei sostenitori della squadra del Celano come peraltro risulta dal referto arbitrale.

Rileva quindi la ricorrente che il comportamento del calciatore Murolo Michele non va considerato come antisportivo ma semmai ironico e finalizzato a stigmatizzare, al contrario, il comportamento denigratorio tenuto dai sostenitori della squadra Celano F.C. Olimpia S.r.l.

A seguito delle motivazioni, la ricorrente chiede, in via principale di annullare integralmente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Murolo Michele; in subordine commutare la stessa in ammenda nella misura minima prevista dal C.G.S.; in via estremamente gradata, ridurre la squalifica da due a una giornata.

La Corte rileva che il contesto della partita e l'importanza della stessa hanno sicuramente acceso gli animi sia dei sostenitori che dei giocatori oltre misura; che, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra "Celano F.C. Olimpia S.r.l.", ciò non di meno i calciatori devono tenere un comportamento consono al ruolo che essi stessi hanno. Che il comportamento del calciatore Murolo Michele non va considerato come antisportivo ma comunque va sanzionato per la mancanza di controllo che lo stesso giocatore avrebbe dovuto mantenere sia durante che al termine della gara.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e, per l'effetto, riduce ad una giornata di gara la sanzione inflitta al calciatore Murolo Michele.

Dispone restituirsì la tassa reclamo

3° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Delfini Prof. Francesco – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4) RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIGER BROLO/SACRO CUORE MILAZZO DEL 4.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008)

La G.S.D. Sacro Cuore Milazzo, con atto spedito il 30.5.2008, ha proposto a questa Corte di Giustizia Federale “ricorso – impugnazione (revocazione)” avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008, che ha così descritto la vicenda in esame:

“Il fatto contestato riguarda la esecuzione dei calci di rigore che alla fine della gara, conclusasi dopo i tempi supplementari sul punteggio di parità (2-2), richiedeva appunto la effettuazione dei calci di rigore per decretare la vincente con diritto al passaggio nella categoria superiore. Cita l'arbitro nel proprio referto che procedeva al sorteggio preliminare per determinare la squadra che per prima avrebbe iniziato la fase dei tiri dal dischetto facendosi subito dopo indicare i primi cinque calciatori designati ai tiri. Sussistendo dopo i primi cinque tiri di entrambe le squadre il risultato di parità si proseguiva con i tiri ad oltranza ma, trovandosi a fine gara la Tiger Brolo in inferiorità numerica di un calciatore a seguito delle espulsioni subite dalle due squadre nel corso dei tempi regolamentari e supplementari (due gli espulsi della Tiger Brolo, uno per la Sacro Cuore Milazzo), la Sacro Cuore Milazzo come da regolamento era tenuta a ridurre il numero dei propri calciatori per eguagliarlo a quello della squadra avversaria. La Sacro Cuore Milazzo indicava all'arbitro la esclusione dalla effettuazione dei tiri del proprio portiere Andaloro Antonio il quale però rimaneva sul terreno di giuoco opponendosi, per il ruolo di portiere ricoperto, ai tiri dal dischetto di rigore effettuati dai calciatori della Tiger Brolo.

Effettuati nove tiri per ciascuna società e persistendo ancora una volta il risultato di parità (9-9) iniziavano le proteste dei calciatori e dei dirigenti della società Tiger Brolo: questi sostenevano che il decimo tiro spettasse al calciatore della Sacro Cuore Milazzo che non aveva calcinato alcun tiro (per l'appunto il portiere Andaloro Antonio) e che era presente sul terreno di giuoco e che la procedura eseguita era irregolare perché sarebbero stati dieci i calciatori incaricati dei tiri dal dischetto per conto della Sacro Cuore Milazzo in contrapposizione ai nove calciatori designati dalla Tiger Brolo che erano peraltro gli unici presenti sul terreno di giuoco.

L'arbitro non riteneva fondate le opposizioni manifestate sul campo dalla società Tiger Brolo e disponeva la prosecuzione dei calci di rigore escludendo dai tiri, come indicato dalla Sacro Cuore Milazzo, il portiere Andaloro Antonio al quale però aveva consentito e continuava a consentire la opposizione ai tiri dal disco di rigore effettuati dai calciatori della Tiger Brolo. Inoltre l'arbitro consentiva che i calciatori incaricati dei tiri di rigore della seconda tornata (tutti i calciatori designati ne avevano a quel punto tirati almeno uno) venissero liberamente scelti da ciascuna delle due squadre senza seguire l'ordine in precedenza tenuto, scatenando nuovamente le proteste della società Tiger Brolo che riteneva irregolare anche questa procedura ritenuta invece del tutto conforme al regolamento dall'arbitro.

La Tiger Brolo poi a seguito dell'errore di un proprio calciatore nel primo tiro di rigore della seconda tornata, veniva dichiarata perdente sul risultato complessivo di 11-12”.

L’ A.S. Tiger Brolo proponeva reclamo al Giudice Sportivo avverso la regolarità della gara, sostenendo che durante l’esecuzione dei “tiri di rigore” l’arbitro era incorso in un “errore tecnico circa la procedura di esecuzione”.

Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, ma – a seguito di ulteriore gravame - la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo fondate le doglianze della A.S. Tiger Brolo, ha accolto “l’appello inoltrato dalla società A.S. Tiger Brolo (Me), disponendo la ripetizione della gara reclamata in data e orario a cura del Comitato Regionale Sicilia”.

La G.S.D. Sacro Cuore Milazzo ha sostenuto che il gravame da essa oggi proposto a questa Corte di Giustizia “è sicuramente ammissibile in quanto, per come si vedrà innanzi, verte su circostanze sulle quali la C.G.F. ha il potere di pronunciarsi nonostante la pronuncia definitiva in seconda ed ultima istanza da parte della Commissione Disciplinare Territoriale. Questo in quanto gli organi di Giustizia Sportiva territoriale, hanno ritenuto, errando, di potersi pronunciare nel merito circa il fatto sottoposto al loro esame, mentre ad essi era preclusa ogni sindacabilità del <<fatto>>. Ne consegue che gli organi avrebbero dovuto respingere il reclamo poiché la materia era completamente sottratta al loro giudicato”.

A sostegno di tale assunto, la ricorrente ha sostenuto che la “decisione della Commissione Disciplinare deve essere riformata in quanto la stessa è caduta in un gravissimo errore ontologico, allorquando, ha disposto la ripetizione della gara relativamente ad un fatto, quello della <<procedura dei tiri di rigore>> sottratto al suo potere decisionale”.

La A.S.D. Tiger Brolo ha depositato memoria, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame.

La Corte di Giustizia Federale, Sezione Seconda, all’udienza del 5.6.2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato, e gli avv.ti Gaetano Aita, difensore della G.S.D. Sacro Cuore Milazzo – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame –, e l’avv. Stefano Vitali, difensore della A.S. Tiger Brolo – che ha rinnovato l’eccezione di inammissibilità del ricorso - si è, quindi, riservata di decidere.

Il gravame in discussione è stato qualificato dalla G.S.D. Sacro Cuore Milazzo quale impugnazione per “revocazione”, sul presupposto che la decisione resa dal Giudice *a quo* costituisce una “pronuncia definitiva in seconda ed ultima istanza”.

In tal caso l’unico rimedio proponibile per la modifica di una decisione dell’Organo giudicante non condivisa è disciplinato dall’art. 39 C.G.S., il quale testualmente dispone:

“1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

- a) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
- d) se è stato omissso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
- e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”.

La decisione oggi gravata non può essere considerata viziata sotto alcuno dei profili previsti dalla norma.

Esclusi i casi da a) a c), non è possibile sostenere che le censure oggi formulate investano una delle fattispecie sub d) ed e).

Non sussiste quella di “omissso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento”, perché l’assunto di un erroneo svolgimento della procedura dei tiri di calci di rigore è stato ampiamente dibattuto innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale e trattato nella decisione oggi gravata.

Né è possibile ritenere che questa abbia commesso “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”.

Anche a voler considerare che l’arbitro non abbia correttamente disciplinato la fase di esecuzione dei calci di rigore, non si può certo sostenere che si verta in un caso di “errore di fatto”, ma

– a voler tutto concedere – di un’erronea interpretazione di una norma del regolamento dettato per le “procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

Neppure la censura proposta dalla G.S.D. Sacro Cuore Milazzo alla decisione gravata per avere “disposto la ripetizione della gara, relativamente ad un fatto, quello della <<procedura dei tiri di rigore>> sottratto al suo potere decisionale” può essere ritenuto elemento idoneo a legittimare la revocazione della decisione, giacché non investe certo un errore di fatto.

Si deve concludere, quindi, che il gravame oggi proposto costituisce un vano tentativo di un riesame nel merito di una decisione definitiva, non consentito dal dettato dell’art. 39 C.G.S. e, quindi, inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal G.S.D. Sacro Cuore Milazzo di Milazzo (Messina).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete